

FERRI G. D., *Studi sui partiti politici* (Monografie dell'Istituto di diritto pubblico della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Roma - n. s. N. 2). Un vol. di pagg. 180. Roma, Ediz. dell'Ateneo, 1950.

Gli studi, raccolti dal F. in questo suo scritto di diritto costituzionale, sono tre: un primo, sull'organizzazione dei partiti politici in Inghilterra, sul suo svolgimento storico e nella sua fase attuale; un secondo, sulla organizzazione e sulla disciplina dei partiti negli Stati Uniti d'America; un terzo, sui partiti politici nella costituzione italiana. E di questi studi il più interessante è certamente il terzo, cui i due precedenti offrono uno sfondo di diritto comparato, rivelando come nelle due maggiori democrazie i partiti si siano inseriti nel sistema governativo e, per contro, il diritto costituzionale tenda ad avvilupparli in una regolamentazione giuridica. In Inghilterra questa « giuntura » costituzionale tra partiti e diritto avrebbe raggiunto la sua maggiore espressione nella coincidenza dell'ufficio di Primo Ministro con la carica di Capo del Partito di maggioranza nella Camera dei Comuni, mentre il Capo del Partito di opposizione avrebbe anch'esso ottenuto giuridico riconoscimento, da quando tale carica è divenuta un ufficio retribuito dallo Stato e il Partito di opposizione si costituisce e funge quale « governo ombra ». Negli Stati Uniti d'America l'aspetto più rilevante della costituzionalizzazione dei partiti è colta dal F. nella regolamentazione dell'attività, che si svolge per la scelta dei candidati nelle elezioni politiche, e quindi con una « costituzionalizzazione » alla base anziché al vertice, come potrebbe qualificarsi quella operata in Inghilterra.

Quanto alla posizione dei partiti politici in Italia, secondo la nuova costituzione, è noto che i problemi di più immediata evidenza che li concernono sono due — ed è a questa problematica che lo studio del F. è rivolto. Avendo la costituzione attribuito ai partiti una rilevanza costituzionale, per consentire ai cittadini di concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale — la formula dell'art. 49 della costituzione è appunto questa —, ci si è chiesti se questa disposizione conceda cittadinanza e attività a tutti i partiti politici, o se vi siano invece partiti che per una contraddittorietà di fini, di programmi

o d'azione con il regime democratico fissato dalla costituzione siano da ritenersi vietati. L'opinione del F. è che, dal punto di vista delle finalità e dei programmi, la costituzione non autorizzi una discriminazione tra i partiti, cosicché tutti i partiti siano da ritenersi ammissibili: per questa ragione la disposizione costituzionale transitoria che si oppone alla ricostituzione del partito fascista è da considerarsi eccezionale, in quanto concede un esame sui fini e sui programmi dei partiti, e non è passibile neppure di interpretazione estensiva.

L'altro problema riguarda il significato della locuzione « metodo democratico », inserita nell'art. 49. Mentre un'opinione piuttosto diffusa ritiene che il legislatore costituente abbia con essa voluto riferirsi all'*attività esterna* dei partiti, coll'intento di vietare quelle attività che non rispettino le regole della democrazia formale, (riconoscimento dei diritti della minoranza e rispetto della maggioranza liberamente determinatasi), sostituendovi metodi di coercizione o violenza o di dogmatismo totalitario, il F. sostiene che la locuzione *metodo democratico* si riferisce precipuamente all'organizzazione interna dei partiti. Egli infatti riscontra nella ricordata disposizione costituzionale una norma che garantisce un diritto individuale: quello di partecipare alla vita politica mediante partiti, e un diritto più ampio dell'elettorato attivo, giacché ai partiti possono iscriversi anche cittadini privi (per età o per altre condizioni) del diritto di elettorato attivo; e da ciò arguisce che dovendo tale diritto essere garantito, esso non può esserlo che mediante la « struttura democratica » del partito. Diversamente, non lasciando che il singolo iscritto possa far valere la sua opinione in seno al partito; il diritto di partecipazione alla vita politica mediante i partiti resterebbe conculcato. Di qui la piena legittimità costituzionale di una legge che, integrando la scarna formula della disposizione costituzionale, ponga quel diritto entro più nette e sicure barriere, fissando un complesso di regole per l'iscrizione ai partiti, per il passaggio dall'uno all'altro, e anche uno schema di struttura organizzativa, da seguirsi negli Statuti dei singoli partiti.

A noi sembra però che questa opinione vada oltre la intenzione del legislatore costituente, il quale ci pare abbia voluto

garantire la esistenza dei partiti quali strumenti di azione politica, e quindi abbia voluto richiedere una loro adeguatezza al regime democratico (metodo democratico), ma senza riguardare il loro modo di essere, che può essere legato alla loro ideologia (si pensi, per es., alla particolare democrazia dell'ideologia comunista). Fra l'altro è da tener presente questo: se un iscritto a un partito non è soddisfatto dell'azione del partito anche per il mancato rispetto del metodo democratico (interno), non ha che... da andarsene, magari per fondare, se può, un altro partito, giacché la disposizione costituzionale, ammettendo la pluralità dei partiti, ci pare senz'altro abbia concesso questo diritto di fondazione dei partiti a tutti i cittadini.

Un'ultima parte del saggio riguarda la posizione giuridica del partito, considerando i rapporti tra la struttura governativa e i partiti; e pure in essa il F. presenta vedute personali e interessanti. Ci limitiamo a riferire l'opinione conclusiva, anche perchè lo stesso F. ammette che questo argomento avrebbe bisogno di ulteriori svolgimenti. Per il F. il partito si inserirebbe nella struttura governativa partecipando con i suoi elementi ad organi appositi, organi statali, quali il gruppo elettorale, il gruppo parlamentare, il « leader » del partito, ecc., facendo così apparire il partito come la « sintesi degli organi statali destinati all'esercizio della funzione governativa ». Ma forse anche in questa sua « costruzione » giuridica il F. va oltre lo stato della nostra legislazione, perchè non pare che le leggi italiane abbiano già così voluto avviluppare e costituzionalizzare i partiti politici, lasciandoli, per così dire, ancora a fluttuare nella sola vita politica.

A. AMORTH

Modena, Università.

FOLLIET J., *L'avenement de Prométhée*. Essai de sociologie de notre temps. Un vol. di pag. 222. Lyon, Chronique Sociale de France, 1951.

L'autore di questo libro lo ha cominciato a scrivere nel 1942 allorchè era in prigione e all'ospedale, ma poscia ha persistito nel suo lavoro fino a dargli la forma attuale, che è veramente interessante.

L'autore, da sociologo, ha cercato di dare una spiegazione del nostro tempo tenendo conto dei progressi delle scienze sociali e in particolare della psicologia; da questo punto di vista metodologico, il volume rientra tra quelle pubblicazioni che gli statunitensi hanno classificato come « psicologizzante della sociologia ». Il titolo: mito di Prometeo, ci indica che l'autore ha battuto una via seguita da altri psicologi. Può il mito dell'uomo che ha rubato il fuoco e che è rivale degli dei darci una spiegazione dei nostri tempi? Non è forse la nostra epoca prometeica perchè si presenta come ubriacata e appassionata per i prosci tecnici? Ma può il progresso tecnico fornire alla comunità una felicità perfetta, o non piuttosto, l'uomo dopo di essersi illuso finisce per ripiegare in uno stoicismo o in uno scetticismo dolorosi e infecondi?

Secondo l'autore, l'uomo prometeico, che è l'uomo tecnico, è in una tale situazione per la quale deve scegliere tra la dispersione determinata dalla esasperazione della tecnica, e la unità del mondo rinunciando ai suoi sogni di lotta e di conquista del mondo.

Il volume è senza dubbio interessante perchè l'autore ha saputo mettere in luce i contrasti del tempo nostro.

A. GEMELLI

GIGLIO C., *La politica Africana dell'Inghilterra nel XIX secolo*. Un vol. di pag. VIII-508. Padova, Cedam, 1950.

Opere come questa del Giglio non possono non suscitare gratitudine nel lettore e rispetto e consenso nel recensore tanta è la copia del materiale consultato, rielaborato e scrupolosamente indicato nelle fittissime note, testimonianza di un lavoro immane e paziente. L'argomento è esteso, le fonti sono varie e disperse, la dottrina di cui l'autore ha tenuto conto assai vasta. Dopo un'introduzione in cui vengono brevemente richiamati gli aspetti essenziali dell'attività britannica in Africa, dagli inizi del secolo XVI° fino al congresso di Vienna, l'autore inizia la trattazione vera e propria dell'argomento con le esplorazioni a scopo scientifico commerciale e politico dei territori africani nei primi anni del secolo XIX° e con la lotta condotta dal go-